

(N. III)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ORLANDO, ABIS, GOZZINI,
ENRIQUES AGNOLETTI, ANDERLINI e PIERALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1983

Istituzione della delegazione per la restituzione all'Italia
del materiale culturale ed artistico sottratto al patrimonio
nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione è destinato a regolare un'attività che è iniziata nell'immediato dopoguerra, con l'istituzione di un Ufficio per il recupero delle opere del nostro patrimonio artistico decimato dalle spoliazioni naziste.

Grazie al contenzioso aperto con la Repubblica federale di Germania e con l'Austria, oltre che, in tempi più recenti, con la Repubblica democratica tedesca, si è resa possibile la restituzione al nostro Paese di opere di inestimabile valore.

Duplici è oggi la ragione per la quale sembra utile non solo il mantenimento, ma il potenziamento di detto Ufficio tramite la creazione di una apposita Delegazione. In primo luogo, l'ampliarsi di quel fenomeno delittuoso rappresentato dai furti di opere d'arte e dalla loro clandestina esportazione all'estero, che costituisce un non meno

grave caso di manomissione del nostro patrimonio artistico. Si segnala, per tutte, la gravità delle affermazioni contenute nel libro-confessione dell'ex direttore del *Metro-politan Museum*, Thomas Moving, riguardanti la facilità con cui dal nostro Paese vengono sottratti ed esportati capolavori artistici. E del resto, l'ultimo indice internazionale sui furti d'arte pubblicato in America assegna al nostro Paese il triste primato di ben 290 opere sottratte nel giro di 12 mesi, con riferimento naturalmente a reati di rilievo e solo a quelli denunciati.

Basti pensare ai casi clamorosi del bronzo attribuito a Lisippo e al famoso vaso di Eufronio rubati in Italia ed ora — dopo vari passaggi — acquisiti dal Museo Getty, per rendersi conto della difficoltà di operare anche presso autorevolissime istituzioni straniere.

Di qui il secondo aspetto della questione: che, cioè, non sia sufficiente, almeno ai fini della restituzione delle opere, la competenza dei servizi di sicurezza interni, ma che occorra disporre di un agile organismo — munito dei mezzi necessari — che risulti soprattutto accreditato a livello internazionale.

La istituzione della Delegazione alle dipendenze del Ministro degli affari esteri soddisfa a questa duplice esigenza.

Il fatto che la previsione legislativa di una struttura interna a un Dicastero possa rappresentare una anomalia, trova la sua giustificazione in una sopravveniente esigenza di natura politica, che il legislatore è tenuto a risolvere, così come in proporzioni ben più vistose risolve il problema della creazione del Dipartimento per la cooperazione nell'ambito della Direzione per gli affari economici dello stesso Ministero degli esteri. Ed è proprio la competenza acquisita in tanti anni di feconda operatività dal vecchio Ufficio per il recupero delle opere trafugate dai nazisti che consiglia di non disperdere un patrimonio di esperienze, ma di rifinalizzarlo adeguandolo alla nuova ben triste realtà.

Sul presupposto del nesso tra furto di opere d'arte ed esportazioni clandestine e della necessità di un coordinamento con gli organi interni preposti ai beni culturali e

alla loro sicurezza, gli articoli 1 e 2 del provvedimento in oggetto prevedono la istituzione di una Delegazione dotata di autonomia funzionale e di reali poteri di coordinamento e ne stabiliscono la struttura, mentre l'articolo 3 istituisce un comitato consultivo — cui il capo della Delegazione può sottoporre le questioni di maggiore rilevanza — destinato ad operare in stretta relazione con i comitati di settore previsti dalla legge istitutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per quanto riguarda l'articolo 4, esso è fondato sulla considerazione che la normattizzazione del settore corrisponda soprattutto all'interesse dello Stato di consentire il passaggio dalla precedente struttura alla nuova in un breve e ragionevole periodo di tempo e che soltanto a questo titolo sia possibile la deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 sul limite di età per il collocamento a riposo.

In questo quadro, l'articolo 4 detta disposizioni transitorie dirette a garantire — mediante il riconoscimento dei diritti pregressi — la continuità del servizio prestato dalla persona che ha avuto per incarico le funzioni di capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte ora trasformato in Delegazione per la restituzione all'Italia del materiale culturale e artistico sottratto al patrimonio nazionale, e a formalizzarne la nomina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Compiti)

Alle dipendenze del Ministro degli affari esteri è istituita la Delegazione per la restituzione all'Italia dei beni culturali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sottratti al patrimonio nazionale.

La Delegazione coopera, su richiesta o previa intese con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le altre amministrazioni interessate, al recupero, in via diplomatica attraverso la collaborazione delle competenti autorità straniere, o in via contenziosa promuovendo all'estero le azioni allo scopo necessarie, dei beni culturali, archeologici, storici, artistici e archivistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1975, n. 805, soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nonché del materiale scientifico e didattico, comunque e da chiunque sottratti al patrimonio nazionale e trasferiti all'estero. Ai fini dell'esercizio dei compiti suindicati la Delegazione richiede, ove occorra, l'intervento e la collaborazione dei competenti organi dello Stato.

La Delegazione coopera inoltre alla tutela del patrimonio artistico italiano all'estero.

La Delegazione provvede altresì alla restituzione ai Governi richiedenti, a norma dei trattati di pace, dei beni culturali che, a seguito di eventi bellici, siano venuti a trovarsi in territorio italiano, nonché alla restituzione a tali Governi dei beni culturali che si trovino comunque illegalmente nel territorio predetto.

Art. 2.

(Struttura)

La Delegazione è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri. Con lo stesso decreto le funzioni di capo della Delegazione sono conferite, sentito il Consiglio dei ministri, ad un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a ministro plenipotenziario di prima classe, che è collocato fuori ruolo all'atto della nomina.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sono stabiliti contingenti minimi e massimi del personale da assegnare alla Delegazione, ed ogni altra disposizione necessaria all'organizzazione di questa.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, alla Delegazione può essere assegnato, nei limiti numerici e di qualifica o grado stabiliti con il decreto di cui al precedente comma, personale civile e militare comandato dalle competenti amministrazioni, eccettuati i funzionari civili di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 3.

(Comitato consultivo)

La Delegazione è assistita da un comitato consultivo, al quale il capo della Delegazione può sottoporre le questioni di maggiore rilevanza sotto il profilo giuridico e amministrativo o tecnico-artistico.

Il comitato è composto dal capo della Delegazione, che lo presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali, dei quali uno appartenente al ruolo di cui al quadro A della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e l'altro appartenente ai ruoli di cui ai quadri B, C e D della medesima tabella,

e da tre esperti in materia giuridica designati dal Servizio del contenzioso diplomatico.

Per l'esame delle questioni di specifica competenza dei settori, rispettivamente, dei beni ambientali e architettonici, archeologici, storici e artistici, archivistici, librari, il Ministro per i beni culturali e ambientali sottopone la questione al parere del competente comitato di settore di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e designa di volta in volta i membri del comitato stesso che integrano il comitato consultivo di cui al precedente comma.

I membri del comitato consultivo sono nominati ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri, su designazione dei capi degli organismi di appartenenza.

Le eventuali sostituzioni durano per il triennio in corso.

Art. 4.

(Disposizione transitoria)

In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 2, primo comma, nonché alla disposizione relativa al limite massimo di età per il collocamento a riposo contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per un periodo di non più di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'incarico di capo della Delegazione può essere conferito, con rango di ministro plenipotenziario di prima classe, anche a persona estranea all'Amministrazione, purchè risulti in possesso dei necessari requisiti di specifica competenza in rapporto a funzioni direttive esercitate per l'attuazione dei compiti demandati al preesistente Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico, trasformato, ai sensi della presente legge, in Delegazione per la restituzione all'Italia dei beni culturali, presso il Ministero degli affari esteri.

Nel caso di cui al precedente comma, il relativo trattamento economico è equiparato a quello iniziale di ministro plenipo-

tenziario di prima classe alla data di entrata in vigore della presente legge. Il periodo di servizio svolto nell'esercizio di funzioni direttive nell'Ufficio predetto, se ininterrottamente prestato, è riconosciuto, dalla data di inizio sino all'entrata in vigore della presente legge, valido ai fini del trattamento di quiescenza di ministro plenipotenziario di prima classe alla data di entrata in vigore della presente legge. Il servizio suindicato è altresì riconosciuto utile ai fini della corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovuta al personale dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

Alle spese necessarie per il finanziamento della Delegazione, ivi comprese quelle per locali ed accessori, si fa fronte, per l'anno 1983, con lo stanziamento iscritto al capitolo 2559 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno finanziario e, per i successivi, con i corrispondenti capitoli di bilancio.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 nell'anno finanziario 1983, valutato in lire 52 milioni (di cui lire 14 milioni per trattamento di quiescenza e lire 38 milioni per indennità di cessazione del rapporto), si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.